



COMUNE DI TODÌ
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 16/03/2022

COPIA

Oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF - RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022 AI SENSI DELLA L.234/2021 E MODIFICA REGOLAMENTO.

L'anno duemilaventidue, addì sedici del mese di Marzo alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		GIMIGNANI STEFANO	X	
PIZZICHINI FLORIANO		X	FERRI GIOVANNA	X	
NULLI ANDREA	X		BUCONI MASSIMO		X
VALENTINI MANUEL	X		PEPPUCCI FRANCESCA	X	
VANNINI ANDREA	X		BOSCHI ENZO		X
MASSETTI CATIA	X		PAGLIOCHINI RAFFAELLA	X	
BERRETTONI SIMONE MATTIA		X	BAIOCCO DANIELE	X	
PENNACCHI MAURO		X	PERUGINI GIANNI	X	
PETRINI VANIA	X				

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 5

La seduta è Pubblica. Si svolge in presenza ma a porte chiuse per il rispetto della normativa di sicurezza anti Covid-19. Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Raffaella Pagliochini.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Supplente Simonetta Berti Nulli.
Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:
VANNINI ANDREA, GIMIGNANI STEFANO, PEPPUCCI FRANCESCA.

Il Presidente, nel procedere alla trattazione del 9° punto iscritto all' O.d.G., dà la parola all'Assessore Baglioni per l'illustrazione della pratica secondo il testo della proposta debitamente istruita dal competente Responsabile e di seguito riportata:

“Premesso che:

- l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che gli enti deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art.27, co. 8, L. n.448/01, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate è fissato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, co. 169, L. n. 296/06 (finanziaria 2007), integrando senza abrogare l'art. 27, co. 8, L. n. 448/2001, ha stabilito che il termine per deliberare aliquote e tariffe è “entro il termine di approvazione del bilancio di previsione”, fermo restando che se dette deliberazioni sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art.52, c.l. D.Lgs n.446/1997 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
- il D.Lgs 28 n. 360/98 di istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilisce che l'addizionale si compone di: 1) un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15/12 di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ex L. n. 59/1997 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato; 2) un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali;

Considerato:

- l'art. 1, c.3, D.Lgs. n. 360/98 come modificato dall'art.1, c.142, L. n.296/06;
- l'art. 1 del D.L. n.138/11 che ha apportato modifiche all'art. 1, c.3-bis D.Lgs. n.360/98, prevedendo la possibilità di introdurre una soglia di esenzione, fermo restando che, nel caso di superamento, l'addizionale verrà applicata sull'intero imponibile;
- l'art.1, c.11, D.L. n. 138/11, convertito con modificazioni in L. n.148/11, come modificato dall'art.13, c.16, D.L. n.201/11, convertito con modificazioni in L. n.214/11,
- la D.C.C. n. 61 del 30/9/2013, esecutiva, con cui è stato approvato al 2013, il Regolamento Com.le per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF prevedendo: n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF; una soglia di esenzione per redditi inferiori ad euro 7.500,00.
- la D.C.C. n. 42 del 28/07/2014, esecutiva, con la quale è stata modificato al 2014, il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF;
- la D.C.C. n. 32 del 28/07/2015, esecutiva, con cui è stata modificato al 2015, il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF prevedendo: n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF; una soglia di esenzione per redditi inferiori ad euro 11.000,00;
- la D.C.C. n. 18 del 26/04/2016, esecutiva, con cui, per il 2016 sono state confermate le aliquote e la soglia di esenzione deliberate nell'anno 2015;
- la D.C.C. n. 16 del 14/03/2017, esecutiva, con cui per il 2017 sono state confermate le aliquote e la soglia di esenzione deliberate nell'anno 2016;
- la D.C.C. n. 3 del 31/01/2018, esecutiva, con cui per il 2018 sono state confermate le aliquote e la soglia di esenzione deliberate nell'anno 2017;
- la D.C.C. n. 3 del 12/02/2019, esecutiva, con cui per il 2019 sono state variate le aliquote e confermata la soglia di esenzione di euro 11.000,00;

- la D.C.C. n. 11 del 23/03/2020, esecutiva, con cui per il 2020 sono state variate le aliquote e confermata la soglia di esenzione di euro 11.000,00;
- la D.C.C. n. 77 del 28/12/2020, esecutiva, con cui per il 2021 sono state variate le aliquote e confermata la soglia di esenzione di euro 11.000,00;
- l'articolo 1, co. 26, L. n.208/2015, come modificato dall'articolo 1, co. 42, lett. A), L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1, co.37, L. n.205/'17 (Legge di Bilancio 2018) ha sospeso, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Visti:

- la D.C.C. n. 75 del 30/12/2021, esecutiva, con cui per il 2022 sono state variate le aliquote e confermata la soglia di esenzione di euro 11.000,00;
- l'art.1, co.2, L. n.234/2021 (legge di Bilancio 2022) con la quale sono stati approvati i nuovi scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF (con riduzione da 5 a 4) come di seguito riportati:

SCAGLIONI DI REDDITO (in euro)	
Da (€)	A (€)
0	15.000,00
15.001,00	28.000,00
28.001,00	50.000,00
oltre 50.000,00	

Ritenuto, per l'anno 2022,:

- opportuno provvedere, ai sensi dell'art.1,co.7, L.234/2021, a modificare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – I.R.P.E.F. secondo i nuovi scaglioni con conseguente variazione delle aliquote sul reddito delle persone fisiche rispetto a quelle vigenti negli anni precedenti;

- affinché possa essere mantenuta inalterata la pressione fiscale dei cittadini secondo le previsioni contenute nella D.C.C. n. 75 del 30/12/2021, di variare le aliquote dell'addizionale all'I.R.P.E.F. secondo i nuovi scaglioni, garantendo allo stesso tempo un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente per assicurare l'equilibrio finanziario del bilancio e per continuare a garantire la qualità e la quantità dei servizi resi con lo stesso gettito indicato nella deliberazione precedente;

- opportuno confermare la soglia di esenzione per la richiamata addizionale comunale per redditi imponibili fino ad euro 11.000,00 (undicimila/00), fermo restando che nel caso di superamento di tale soglia reddituale l'addizionale stessa verrà applicata sull'intero reddito imponibile;

Visto l'art.1, co.7 L234/2021 con cui entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 devono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista dalle nuove disposizioni di legge per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visti:

- l'art. 48, c.10, L. n.449/1997, come modificato dall'art. 1 L.n. 191/1998;
- l'art. 1, c.11, D.Lgs n. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'arti.1, co.26, L.n. 208/2015;

- il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – IRPEF - approvato con D.C.C. n. 32 del 28/07/2015;
- il Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;
- l'art. 42 del D.Lgs. n.267/'00;

Acquisiti:

- agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art.2389 D-Lgs. n.267/2000;
- i prescritti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione n ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegati al presente atto,

SI PROPONE DI APPROVARE LA SOPRA RIPORTATA PROPOSTA”.

Aperta la discussione intrviene il consigliere Massetti che osserva come la riforma fiscale avviata dal governo e anticipata dalla legge di Bilancio 2022 modificando aliquote e scaglioni, sia una riforma essenziale per avere una tassazione più equa (*omissis come da registrazione in atti conservata*).

Conclude la discussione il **Sindaco** (*omissis come da registrazione in atti conservata*).

Per le dichiarazioni di voto interviene il Consigliere Massetti che anticipa il voto contrario (*omissis come da registrazione in atti conservata*).

Esce il consigliere Vannini. Presenti n.11.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta sopra riportata;

Riconosciuta la propria competenza;

Visto il verbale n.86 del 14/03/2022 dell'Organo di Revisione Economico-finanziaria;

Dato atto che la seduta della Commissione Statuto e Regolamenti è andata deserta;

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.11

Consiglieri astenuti: 0

Consiglieri votanti: n.11

Voti favorevoli: n.9

Voti contrari: n.2 (Valentini, Massetti)

DELIBERA

- 1) **DI MODIFICARE** il Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, contenente il prospetto delle aliquote composto di n.7 articoli e allegato alla presente a a costituirne parte integrale e sostanziale (All.A), a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.234 del 30/12/2021 (legge di Bilancio 2022) con la quale sono stati approvati i nuovi scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF (con riduzione da 5 a 4) come di seguito riportati:

SCAGLIONI DI REDDITO	
(in euro)	
Da (€)	A (€)
0	15.000,00

15.001,00	28.000,00
28.001,00	50.000,00
oltre 50.000,00	

- 2) **DI APPROVARE**, altresì, per l'anno 2022, le seguenti aliquote dell'Addizionale Comunale sul reddito delle persone fisiche secondo i nuovi scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF :

SCAGLIONI DI REDDITO (in euro)		ALIQUOTA (%)
Da (€)	A (€)	
0	15.000,00	0,63
15.001,00	28.000,00	0,64
28.001,00	50.000,00	0,65
oltre 50.000,00		0,66

- 3) **DI DARE ATTO** che il regolamento entra in vigore il 01/01/2022;
- 4) **DI DARE ATTO**, altresì, che per quanto non espressamente previsto dal richiamato regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 360/98, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia;
- 5) **DI CONFERMARE E DISPORRE** che l'esenzione di euro 11.000,00 (undicimila/00) opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi imponibili ai fini IRPEF superiori al limite stabilito (euro 11.000,00) dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero importo e non solamente sulla parte eccedente tale limite;
- 6) **DI DARE ATTO** che le suddette aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 01/01/2022 e che il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote differenziate e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale, è quantificato presuntivamente in € 1.190.000,00 e coincidente con le previsioni contenute della D.C.C. n. 75 del 30/12/2021;
- 7) **DI DISPORRE**, inoltre, l'abrogazione della previgente disciplina regolamentare in materia di addizionale comunale all'I.R.P.E.F. adottata con D.C.C. n. 61/2013, modificata, per il 2014, con D.C.C. n.42/2014, modificata, per il 2015, con D.C.C. n. 32/2015, confermata per l'anno 2016 con D.C.C. n. 18/2016, confermata per il 2017 con D.C.C. n. 16/2017, confermata per il 2018 ulteriormente con D.C.C. n. 3/2018, modificata per il 2019 con D.C.C. n. 3/2019, modificata per il 2020 con D.C.C. n. 11/2020, modificata per il 2021 con D.C.C. n. 77/2020, modificata per l'anno 2022 con D.C.C. n. 75 del 30/12/2021, ed ogni altra disposizione o atto in contrasto con le disposizioni del nuovo regolamento;
- 8) **DI INVIARE** la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, co.2, D.Lgs n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

- 9) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, co.3, D.Lgs. n. 360/98.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.11

Consiglieri astenuti: 0

Consiglieri votanti: n.11

Voti favorevoli: n.9

Voti contrari: n.2 (Valentini, Massetti)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del successivo punto posto all'Ordine del Giorno.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Raffaella Pagliochini

Il Segretario Generale Supplente
F.to Simonetta Berti Nulli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Todi, 30/12/2022

Il Funzionario Responsabile
Simonetta Berti Nulli



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE TECNICO

Proposta di Consiglio n° 12 del 24/02/2022

Oggetto:

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF -
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022 AI SENSI DELLA L.234/2021 E MODIFICA
REGOLAMENTO.**

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **24/02/2022**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE CONTABILE

Proposta di Consiglio n° 12 del 24/02/2022

Oggetto:

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF -
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022 AI SENSI DELLA L.234/2021 E MODIFICA
REGOLAMENTO.**

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **24/02/2022**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Delibera di Consiglio n° 13 del 16/03/2022

Oggetto Delibera:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF - RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022 AI SENSI DELLA L.234/2021 E MODIFICA REGOLAMENTO.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 30/03/2022 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

ATTESTA

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 30/03/2022

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BERTI NULLI SIMONETTA /
INFOCAMERE S.C.P.A.**



COMUNE DI TODI

Provincia di Perugia

**Regolamento per l'applicazione
dell'addizionale comunale all'IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

**Modificato con delibera
del Consiglio Comunale
n. del**

	<i>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</i>	
<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	pag. 3
<i>Art. 2 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>	pag. 3
<i>Art. 3 -</i>	<i>Determinazione aliquote</i>	pag. 3
<i>Art. 4 -</i>	<i>Esenzioni</i>	pag. 4
<i>Art. 5 -</i>	<i>Modalità di versamento</i>	Pag. 4
<i>Art. 6 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>	pag. 4
<i>Art. 7 -</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>	pag. 4

- **ART. 1**

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) nel Comune di Todi. Tale addizionale viene stabilita, così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle successive modificazioni, nonché dall'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituisce altresì norma di riferimento la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni sullo statuto dei diritti del contribuente.

ART. 2

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio nel Comune di Todi, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti;

ART. 3

DETERMINAZIONE ALIQUOTE

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'art.1, co.2 della Legge n.234 del 30/12/2021 le aliquote dell'addizionale, differenziate, sono determinate nella misura progressiva in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale vigente come segue:

SCAGLIONI DI REDDITO		ALIQUOTA (%)
(in euro)		
Da (€)	A (€)	
0	15.000,00	0,63
15.001,00	28.000,00	0,64
28.001,00	50.000,00	0,65
	oltre 50.000,00	0,66

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalla normativa vigente, con apposita deliberazione adottata dall'organo competente. In assenza di adozione della citata deliberazione, sono confermate le aliquote vigenti nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 4

ESENZIONI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è **introdotta una soglia di esenzione** per redditi imponibili **fino ad euro 11.000,00 (undicimila/00)**, fermo restando che nel caso di superamento del suddetto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.”

ART. 5

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche.

ART. 6

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 7

NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1.** Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 01/01/2022.
2. E' abrogata, da tale data, la previgente disciplina regolamentare in materia di addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. adottata con precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale ed ogni altra disposizione o atto in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.